

## COVID-19 ED EXPORT DIGITALE DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA

WEBINAR

12 maggio 2020

ore 10:30-13:00

Relatori:

Dott. Alberto Perani

Dott. Carlo De Simone



# COVID – 2019: la gestione dell'emergenza dal punto di vista fiscale e societario

- Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020
- Le sospensione dei versamenti
- Il differimento degli adempimenti
- Riduzione degli acconti
- Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario
- Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta
- Bilanci 2019 e Covid-19
- La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese
- Le altre disposizioni dei decreti legge

# Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

**Il DPCM è in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020**

Settore di attività	Riapertura
<b>Attività commerciali al dettaglio</b>	<p><u>Sospese</u> le attività commerciali al dettaglio.</p> <p><u>Eccezione</u> le attività dell'allegato 1:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alimentari,</li><li>- elettronica,</li><li>- tabaccai,</li><li>- farmacie e parafarmacie,</li><li>- articoli igienico-sanitari, profumeria e igiene personale,</li><li>- ferramenta e articoli per l'illuminazione,</li><li>- prodotti per animali domestici,</li><li>- materiale per ottica e fotografia,</li><li>- combustibile per uso domestico e riscaldamento,</li><li>- carta cartone e articoli di cartoleria, libri, edicole</li><li>- vestiario per bambini,</li><li>- fiori, piante, fertilizzanti.</li></ul> <p><u>Consentiti</u> il commercio online e per corrispondenza.</p>
<b>Servizi educativi</b>	<p><u>Sospesi</u> i servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione</p>

# Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Settore di attività	Riapertura
<b>Attività sportiva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Sospese</u> le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.</li></ul>
<b>Attività dei servizi di ristorazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Sospese</u> le attività di ristorazione inclusi bar, pub, ristorante, gelaterie, pasticcerie ad esclusione delle mense e catering continuativo (che garantiscono la distanza di almeno 1 metro).</li><li>- <u>Consentita</u> la consegna a domicilio.</li><li>- <u>Consentita</u> la ristorazione da asporto.</li></ul>
<b>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Chiusi</u> se posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.</li><li>- <u>Aperti</u> solo se situati lungo le autostrade e possono vendere solo prodotti da asporto.</li><li>- <u>Aperti</u> se localizzati in ospedali e aeroporti.</li></ul>
<b>Attività inerenti i servizi alla persona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Sospese</u> (fra cui barbieri, parrucchieri ed estetisti).</li><li>- <u>Eccezione</u> le attività dell'allegato 2:<ul style="list-style-type: none"><li>- lavanderie,</li><li>- pompe funebri e attività connesse.</li></ul></li></ul>

# Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Settore di attività	Riapertura
<b>Altri settori</b>	<u>Garantiti</u> nel rispetto delle norme igienico sanitarie: <ul style="list-style-type: none"><li>- servizi bancari, finanziari e assicurativi,</li><li>- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere.</li></ul>
<b>Attività professionali</b>	<u>Consentite</u> con raccomandazione di: <ul style="list-style-type: none"><li>- smart working ove possibile,</li><li>- incentivate ferie e congedi ordinari,</li><li>- presenza di protocolli anti-contagio e adozione di strumenti di protezione individuale;</li><li>- incentivate le sanificazioni.</li></ul>
<b>Attività produttive industriali e commerciali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Sospese</u> ad eccezione di quelle dell'allegato 3.</li><li>- <u>Riapertura</u> di manifattura, commercio all'ingrosso, cantieri e settori connessi.</li><li>- <u>Consentito</u> lo smart working per le attività che sono sospese.</li><li>- <u>Consentite</u> le attività di servizi essenziali e di pubblica utilità.</li><li>- <u>Consentita</u> l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti alimentari e agricoli.</li><li>- <u>Le imprese possono già iniziare dal 27 aprile</u> per le operazioni della riapertura.</li></ul>

# Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

## Ulteriori disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

- ➔ **Misure igienico sanitarie (allegato 4)**  
devono essere rispettate da tutte le attività aperte, commerciali, produttive, professionali
- ➔ **Misure per esercizi commerciali (allegato 5)**  
regolamentazione per accessi, pulizia, dispositivi di protezione individuali
- ➔ **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (allegato 6) e specifici per cantieri (allegato 7) e nel settore di trasporto e logistica (allegato 8)**  
Misure che devono rispettare le attività produttive e commerciali aperte, pena la sospensione dell'attività fino all'adeguamento.

# La sospensione dei versamenti

**D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)**



Ha previsto la sospensione dei versamenti collegata con la tipologia di contribuente, attività esercitata, dimensione dello stesso.

# La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Riprese versamenti
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020



# La sospensione dei versamenti

## **Versamenti con scadenza 01.06.2020**

Unica soluzione entro il 01.06.2020 o prima rata entro il 01.06.2020 (massimo 5 rate mensili)

## **Versamenti con scadenza 20.03.2020**

Per effetto del D.L. n. 23 del 08.04.2020 (art. 21), i versamenti potranno essere effettuati entro il 16.04.2020 senza applicazione di sanzioni/interessi

# La sospensione dei versamenti

**D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)**



Ha disposto una nuova sospensione dei versamenti tributari/contributivi/premi INAIL scadenti nei mesi di aprile/maggio 2020, differenziato a seconda del soggetto interessato.

# La sospensione dei versamenti

<b>Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni</b>		
<b>Condizione</b>	<b>Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)</b>	<b>Ripresa versamenti</b>
<b>Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019</b>	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
<b>Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019</b>	in scadenza nel mese di maggio 2020	

# La sospensione dei versamenti

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

# La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
<p>Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza e calo dei fatturati di marzo e/o aprile 2020 pari almeno al 33% di quelli di marzo e/o aprile 2019 a prescindere dal volume d'affari</p>	<p>Versamenti IVA in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020</p>	<p>30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)</p>
<p>Imprese/lavoratori autonomi con inizio attività in data successiva al 31.03.2019. Idem (tranne IVA) per ENC, compresi ETS ed enti religiosi riconosciuti, se attività non in regime d'impresa.</p>	<p>Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020</p>	<p>30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)</p>
<p>Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000</p>	<p>Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato</p>	<p>31.7.2020 (unica soluzione / prima rata)</p>

# La sospensione dei versamenti

## Imposta di bollo su fatture elettroniche

	Nuovo termine (a regime)	Condizione
1° TRIMESTRE 2020	<b>20.07.2020</b>	Imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.04)
2° TRIMESTRE 2020	<b>20.10.2020</b>	Imposta di bollo complessiva su fatture elettroniche del 1° e del 2° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.07)
3° TRIMESTRE 2020	<b>20.10.2020</b>	Termine ordinario, nessuna proroga
4° TRIMESTRE 2020	<b>20.01.2021</b>	Termine ordinario, nessuna proroga

# Il differimento degli adempimenti

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



**Nuova scadenza adempimenti tributari 30 giugno 2020  
(previsti dall’8 marzo al 31 maggio 2020)**

Adempimento	Scadenza originaria
Modello Intrastat relativo al mese di febbraio, di marzo e di aprile e al 1° trimestre 2020	25.03.2020 (intra febbraio) 27.04.2020 (intra marzo e 1°trimestre 2020) 25.05.2020 (intra aprile)
Dichiarazione Iva relativa al 2019 (Modello 2020)	30.04.2020
Esterometro relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Modello TR relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Liquidazione periodica relativa al 1° trimestre 2020	30.04.2020

# Il differimento degli adempimenti

## D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)

### **Certificazioni Uniche 2020:**

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle e consegna ai contribuenti/sostituiti.

**Proroga al 30 aprile 2020**

### **Certificati in materia di appalti emessi a febbraio 2020:**

previsti dall’art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. n. 241/1997 (attestano la «regolarità fiscale» ai fini delle verifiche imposte al committente) –cosiddetti «DURF»

**Proroga validità al 30 giugno 2020**



# Riduzione degli acconti

**D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e circolare 9/E Agenzia delle Entrate del 13.04.2020**

**Calcolo acconti dovuti per IRPEF, IRAP, IRES, imposta sostitutiva, cedolare secca IVIE, IVAFE**

## **Metodo storico**

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta dovuta per l'anno Precedente**, considerata al 100%

## **Metodo previsionale**

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso**, considerata al 100%.

Solo per l'anno successivo al 31.12. 2019 sanzioni/interessi non saranno applicabili qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'80% del dovuto calcolato con metodo previsionale per l'anno 2020

# Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

**D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)**

**VERSAMENTI IN SCADENZA TRA IL 08.03 E IL 31.05.2020 (dal 21.02 in «zona rossa») SONO PROROGATI AL 30.06.2020 IN UNICA SOLUZIONE PER SOMME DERIVANTI DA:**

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione (ma non gli «avvisi bonari»);
- **avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle **risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione**;
- **atti di ingiunzione fiscale** emesse dagli **Enti territoriali** ex RD n. 639/1910;
- **atti esecutivi** emessi dagli **Enti locali** ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

# Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

**D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)**



- **Sospensione delle attività accertative e di riscossione in scadenza tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020.** I termini riprendono a decorrere dal 01.06.2020;
- sono **prorogati di due anni (al 31.12.2022)**, ex art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all’**attività degli Uffici dell’A.E. e degli Enti impositori** (norma che, tuttavia, dovrebbe essere abrogata in sede di conversione).

# Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

**D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)**



- **Sospensione udienze e ricorsi** in scadenza tra il 09.03.2020 ed 11.05.2020. I termini iniziano a decorrere dal 12.05.2020.
- **Sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione**
  - per gli avvisi notificati **prima del 9 marzo 2020** ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere **resta sospeso dal 9 marzo all’11 maggio, riprendendo gli stessi a decorrere dal 12 maggio;**
  - per gli avvisi eventualmente notificati **tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020**, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è **differito alla fine del periodo di sospensione.**

# Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

Rottamazione ruoli - Saldo e stralcio	Termine originario	Termine differito
<p><b>Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata</b>, affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000–2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione – mod.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DA-2018-R, entro il 31.07.2019 (<b>2° rata</b>);</li> <li>- DA-2018, entro il 30.04.2019 (<b>3° rata</b>).</li> </ul>	28.2.2020	1.6.2020
<p>Somme dovute a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000–2017, c.d. "rottamazione ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.04.2019.</p>	28.2.2020	1.6.2020
<p><b>2° rata</b> dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.04.2019</li> <li>- hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.07.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.</li> </ul>	31.03.2020	1.6.2020

# Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

**D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)**



**Cessione entro il 31.12.2020 a titolo oneroso di crediti pecuniari** (vantati nei confronti di debitori inadempienti, che non pagano entro 90 giorni)



**Trasformazione (previa opzione) in credito d'imposta di attività per imposte anticipate riferite a:**

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
- **agevolazione ACE** non ancora dedotta nè usufruita quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

# Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

## Condizioni:

- **Limite credito imposta: 20% valore nominale dei crediti ceduti.**
- **Limite massimo: € 2 miliardi di valore nominale.**

Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo.
- **Trasformazione in credito d'imposta si ha anche se le imposte anticipate non sono state iscritte in bilancio.**
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti,
- **Pagamento dicanone annuo** determinato **applicando l'aliquota dell'1,5 per cento** alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

# Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



<b>Termine di approvazione</b>	<b>Termine ordinario esteso a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28.06.2020)</b>
<b>Assemblea</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• possibilità di partecipazione all'assemblea da remoto,</li><li>• possibilità di <b>manifestare il voto in via elettronica/per corrispondenza</b></li><li>• <b>Possibilità di intervenire in assemblea</b> attraverso <b>strumenti di telecomunicazione</b> che permettano l'<b>identificazione</b> dei partecipanti, la loro <b>partecipazione</b> e l'<b>esercizio del diritto</b>;</li></ul>
<b>Termine di validità</b>	Disposizioni sono applicabili per le assemblee che saranno convocate entro il <b>31 luglio 2020</b> ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
<b>Impatto sulle imposte</b>	Se l'approvazione del bilancio sarà il 28.06.2020, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP avranno quale scadenza il <b>31.7.2020</b> .



# Bilanci 2019 e Covid-19

## Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio: principio contabile OIC 29

**Fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio**

Per le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 questa situazione non si è verificata, perché la pandemia è successiva. Il problema può riguardare le società che chiudono l'esercizio in questi mesi, e va valutato a livello di singola situazione, prendendosi più tempo possibile per le valutazioni.

**Fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio**

**Le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 si trovano in larga misura in questa situazione.**

Il principio OIC 29 prevede che questi fatti non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti **sono illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la **data di formazione del bilancio**, ovvero la **data di redazione del progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce **la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.**

# Bilanci 2019 e Covid-19

## Continuità aziendale

**Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.**

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Secondo l'OIC 11 «Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa».

# Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



**Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità, può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.**

- **Questo vale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**
- **Nota bene:** Sostanzialmente è stato eliminato il concetto giuridico di continuità ma nella pratica rimane il concetto economico di continuità: bisogna sapere comunque dove sta andando l'azienda.

# Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



## Disposizioni sulle perdite:

**Per le perdite maturate negli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 fino alla data del 31.12.2020, non si applicano le seguenti disposizioni in materia:**

- **di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale** di cui agli artt. n. 2446, commi 2 e 3, n. 2447, n. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e n. 2482 ter, C.c.;
- **di scioglimento della società causa riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli artt. n. 2484, n. 4 e n. 2545 duodecies, C.c.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

# Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



## Le disposizioni sui finanziamenti soci

- Per consentire un adeguato rifinanziamento delle imprese viene previsto che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (09.04.2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, **non si applicano le norme in materia di rimborso dei finanziamenti e di meccanismi di postergazione degli stessi,**
- altrimenti risulterebbe disincentivante l'intervento dei soci per l'incremento dei flussi di finanziamento della società.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della  
liquidità delle imprese

**D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)**



**Moratoria debiti:**

- concessa alle PMI e ai professionisti;
- **in situazioni di temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell’epidemia;
- a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** (scadute da più di 90 giorni);
- vale anche per imprese che nei 24 mesi precedenti hanno ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione;

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

<b>Strumento</b>	<b>Moratoria</b>
<b>Aperture di credito e prestiti per anticipi su crediti</b>	Gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020.
<b>Prestiti non rateali</b>	I contratti sono prorogati fino al 30.9.2020.
<b>Mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale</b>	Pagamento delle rate / canoni di leasing è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

**D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)**



- prevede delle misure a **sostegno della liquidità alla imprese,**
- tramite l'erogazione di **garanzie statali** su prestiti bancari
  - **Canale Sace** (art. 1 Decreto liquidità),
  - **Canale Fondo Garanzia PMI** (art. 13 Decreto liquidità).



# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Sace (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

Beneficiari	1 IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	2 IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	3 IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria + <b>Per Pmi:</b> in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno <b>Per grandi:</b> 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 ANNI		

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

## Intervento Sace:

<b>Soggetti Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Imprese di qualsiasi dimensione</b> (le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile del Fondo di garanzia per le PMI)</li><li>• <b>Impresa non in difficoltà</b> al 31 dicembre 2019</li><li>• <b>Senza esposizione bancarie deteriorate</b> al 29 febbraio 2020</li></ul>
<b>Tipologia della garanzia</b>	<p>La <b>garanzia dello Stato è a prima richiesta</b>, esplicita, incondizionata e irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p> <p><b>Percentuale di garanzia del 90%, 80%, 70%.</b></p>

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

<b>Durata</b>	<b>non superiore a 6 anni</b> , con possibilità di preammortamento di 24 mesi	
<b>Importo</b>	l'importo non può superare il maggiore tra: <ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>doppio dei costi del personale</b> relativi al 2019 come risultanti dal bilancio o autocertificati se bilancio non approvato</li><li>• il <b>25% del fatturato annuo</b> del beneficiario nel 2019 (da bilancio o dichiarazione fiscale);</li></ul>	
<b>Destinazione del finanziamento</b>	Sostegno di <b>costi del personale, investimenti o capitale circolante</b> impiegato in stabilimenti/attività in Italia	
<b>Tassi di interesse</b>	<b>Per le PMI:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Primo anno: 0,25%</li><li>- Secondo e terzo anno: 0,50%</li><li>- Quarto, quinto e sesto anno: 1%</li></ul>	<b>Per le grandi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Primo anno: 0,5%</li><li>- Secondo e terzo anno: 1%</li><li>- Quarto, quinto e sesto anno: 2%</li></ul>

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

## Fondo di garanzia PMI (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

<b>Beneficiari</b>	<b>4</b> PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	<b>5</b> IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	<b>6</b> IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
<b>Garanzia statale</b>	100%	90% Stato +10% Confidi	90% <small>80% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue</small>
<b>Limiti</b>	Prestito non oltre 25mila euro	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni
<b>Costi</b>	Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
<b>Procedure</b>	Autocertificazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
<b>Rimborso</b>	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

## Intervento Fondo di Garanzia PMI – Prestiti fino ad Euro 25.000

<b>Beneficiari</b>	PMI Imprenditori individuali Professionisti
<b>Garanzia</b>	Garanzia al <b>100%</b>
<b>Requisiti</b>	<b>Attività danneggiata COVID-19</b> (con un'autocertificazione)
<b>Durata</b>	Fino a <b>72 mesi</b> e rimborso del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione
<b>Tasso di interesse</b>	Tasso di interesse <b>massimo fissato per legge</b>
<b>Importo</b>	Importo <b>massimo Euro 25.000</b> Non superiore al <b>25% ai ricavi</b> del beneficiario dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata (autocertificazione per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019).
<b>Intervento del fondo</b>	Automatico, gratuito e senza valutazione. Solo verifica formale dei requisiti.

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

## Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

Garanzia gratuita	Fatturato fino a 3,2 milioni di Euro  90% + 10% Confidi	Fatturato oltre 3,2 milioni di Euro  del 90%
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprese fino a 499 dipendenti</li><li>• Imprese con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», successiva al 31.01.2020. Escluse le esposizioni classificate come «sofferenze».</li><li>• Imprese che in data successiva al 31.12.2019:<ul style="list-style-type: none"><li>- concordato con continuità aziendale,</li><li>- accordi di ristrutturazione,</li><li>- piano attestato.</li></ul></li></ul>	
<b>Durata</b>	Non specificata	
<b>Tasso di interesse</b>	Tasso Massimo non specificato	

# La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

## Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

<b>Importo</b>	L'importo del finanziamento non può superare, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>doppio dei costi del personale</b> per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;</li><li>• il <b>25% del fatturato totale nel 2019</b>;</li><li>• il <b>fabbisogno (autocertificato) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento</b></li></ul>	
<b>Limiti</b>	Per imprese con <b>fatturato fino a 3,2 milioni di Euro</b>  <b>Importo massimo 800mila Euro</b>	Per le imprese con fatturato <b>superiore a 3,2 milioni di Euro</b>  <b>importo massimo garantito annuo di 5 milioni</b>
<b>Valutazione da parte della banca</b>	<b>Non viene applicato il modello di valutazione abitualmente adottato per questi finanziamenti.</b> La banca usa solo il modulo economico-finanziario.	
<b>Finanziamenti ammissibili</b>	La garanzia del fondo può essere richiesta anche <b>su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.</b>	

# Le altre disposizioni dei decreti legge

<b>Detrazioni per erogazioni liberali</b> (Decreto Cura Italia)	Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020, volte a finanziare gli interventi di gestione dell'emergenza da COVID-19, sono <b>detraibili nella misura del 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 €</b> Se effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono <b>deducibili ai fini IRES/IRPEF/IRAP senza limiti di importo</b> se effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti attivi nella gestione dell'emergenza da COVID-19.
<b>Credito di imposta sanificazione</b> (Decreto Cura Italia e integrazione del Decreto Liquidità)	E' stato Introdotto dal Decreto Cura Italia uno specifico <b>credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020 a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, pari al 50%</b> delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19 e documentate, fino ad un importo massimo di 20.000 euro (testo di spesa: 50 milioni di €). Il Decreto liquidità estende il credito di imposta anche: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,</li><li>• Spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;</li><li>• Costi per i detergenti mani e i disinfettanti.</li></ul>
<b>Credito di imposta per conduttori di C1</b> (Decreto Cura Italia)	E' stato introdotto uno specifico <b>credito d'imposta</b> , a favore di tutti <b>gli esercenti attività d'impresa</b> , pari al <b>60%</b> dell'ammontare del <b>canone di locazione di marzo 2020 di immobili</b> che rientrano nella <b>categoria catastale C/1</b> (negozi e botteghe). Secondo la Circolare n. 8/E/2020 il <b>credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo</b> . Il bonus non è tassato ed è utilizzabile in F24. Non spetta alle attività indicate negli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020



# Le altre disposizioni dei decreti legge

<b>Bonus pubblicità</b> (Decreto Cura Italia)	Limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella <b>misura unica del 30%</b> del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso <b>tra il 1° e il 30 settembre 2020</b> , fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
<b>Credito d'imposta edicole</b> (Decreto Cura Italia)	Per il solo anno 2020, viene <b>elevato a 4.000 euro</b> il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali (articolo 1, comma 806, della legge 145/2018) che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.
<b>Codice della crisi e dell'insolvenza</b> (Decreto liquidità)	Slitta al 01.09.2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza ex D.Lgs 14/2019. Resta comunque in vigore dal 16.03.2019 l'istituzione di un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, tale da prevenire lo stato di crisi e rilevare le prospettive di continuità aziendale.

# Conclusione

Il problema delle imprese è la **carenza di liquidità** necessaria per:

- eventuali nuovi investimenti;
- capitale circolante necessario per far fronte ai pagamenti di beni e servizi prima degli incassi.



## Azioni aziendali

- **stop o rinvio degli investimenti** con conseguenze per il posizionamento strategico e competitivo;
- **intervento diretto dei soci;**
- **interventi sul debito bancario** che deve avere profili temporali in linea con i flussi in entrata (non immediati) e un costo molto contenuto.

# E-commerce: regime fiscale Iva

- **Commercio elettronico indiretto**: rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti :
  - Concludono la transazione;
  - Eseguono il pagamento.Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza.
- **Commercio elettronico diretto**: cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:
  - concludere la transazione;
  - scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
  - eseguire il pagamento.

# Commercio elettronico indiretto



Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali:

- in Dogana se si tratta di importazione;
- come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

# Commercio elettronico indiretto

Paese del fornitore	Paese del cliente	Regime Iva	Normativa
<b>Italia</b>	Italia (P.Iva o privato)	Operazione imponibile	Art. 2 Dpr 633/72
	Paese Ue (P.Iva)	Cessione intracomunitaria	Art. 41, co. 1 lett a) DL 331/93
	Paese Ue (privato)	Vendita a distanza	Art. 41 co. 1 lett. b) DI 331/93
	Paese Extra-Ue (P.Iva o privato)	Cessione all'esportazione	Art. 8 Dpr 633/72
<b>Paese Ue</b>	Italia (P.Iva)	Acquisto intracomunitario	Art. 38 DI 331/93
	Italia (privato)	Vendita a distanza	Art. 40 co. 3-4 DI 331/93
<b>Paese Extra-Ue</b>	Italia (P.Iva o privato)	Importazione	Artt. 67 DPR 633/72

# Commercio elettronico indiretto

## Operazioni interne



- entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti;
- si applica la disciplina del DPR 633/1972;
- essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta).

# Commercio elettronico indiretto

## Operazioni interne



- i corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'Iva, devono essere, tuttavia, annotati nel registro di cui all' art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.
- Inoltre in sede di liquidazione dell'iva periodica, lo scorporo dell'Iva deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione).

# Commercio elettronico indiretto

## Operazioni intracomunitarie



I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:
  - si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
  - se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.
- **acquisti comunitari** (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)
  - acquisto intracomunitario con applicazione del *reverse charge*



# Commercio elettronico indiretto

- **cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente privato Ue)  
art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993:
  - si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
  - se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
- **cessioni comunitarie** (cedente italiano e acquirente soggetto passivo Ue)
  - Cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett a) D.L. 331/93

# Commercio elettronico indiretto

<b>Stato membro</b>	<b>Soglia</b>	<b>Stato membro</b>	<b>Soglia</b>
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	125.000 LTL
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	100.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

# Commercio elettronico indiretto

## Casi particolari:

### Beni soggetti ad accisa



non è applicabile il regime delle vendite a distanza.

- Il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni.
- Se quest'ultimo è curato dal cedente, l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o trasporto) è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia. (Nota Agenzia delle Entrate prot. N. 20462 del 15 febbraio 2013).

	<i>Soggetto che cura il trasporto/spedizione</i>	<i>Luogo impositivo</i>
<i>Beni soggetti ad accisa</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Paese Ue del cliente a prescindere dalla soglia</i>
	<i>Cliente</i>	<i>Paese Ue del fornitore a prescindere dalla soglia</i>

# Commercio elettronico indiretto

## Operazioni internazionali



Quando una delle due parti è residente extra-Ue, si applicano:

- Artt. 67 e segg. DPR 633/1972 per le **importazioni**: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'Iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana;
- art. 8 DPR 633/1972 per le **esportazioni**: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta.

# Il drop shipping



è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. drop shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti



- sarà a carico del drop shipper la gestione logistica dell'operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
- importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell'inventario.
- Il drop shipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

# Il drop shipping

- **Obblighi del fornitore (drop shipper):**



fornire al marketer tutte le informazioni relative a ciascun prodotto da lui fornito: immagini, dimensioni, materiali del prodotto, etc.



allegare al contratto con il marketer un listino prezzi



Curare l'imballaggio e la spedizione dei prodotti (che deve avvenire nei tempi previsti dal codice del consumo, in caso di e-commerce B2C)



Ricevere eventuali resi per difetti di conformità ed accettare eventuali resi anche in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente dell'e-commerce

# Il drop shipping

- Obblighi del gestore dell'e-commerce (Marketer)



Gestione del sito e degli ordini dei clienti (la spedizione non è di sua competenza)



Curare la promozione pubblicitaria del sito internet di e-commerce



Specificare nel contratto di drop shipping le modalità di gestione dell'ordine

# Il drop shipping

- Scioglimento del contratto



È opportuno prevedere una clausola risolutiva individuando, le circostanze in presenza delle quali è impossibile proseguire il rapporto

Esempio:

- Il fornitore non rispetta i tempi previsti per la spedizione dei prodotti
- Non vengono gestiti i resi secondo quanto previsto dal contratto
- Fatturato annuo al di sotto di una soglia prestabilita

- Clausola di esclusiva



Può essere prevista una clausola esclusiva a favore di uno di loro o di entrambi.



# Il drop shipping

## Schema del Drop shipping

- Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l'ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato;
- Il Marketer comunica telematicamente l'ordine ricevuto al proprio fornitore (Drop shipper);
- Il Drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell'acquirente. L'invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell'impresa di E-commerce, come se l'invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer;
- Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

# Il drop shipping

Se viene eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi



**È riconducibile ad una  
«Operazione triangolare Iva»**



- Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

# Triangolazioni

## Drop shipping con consumatore finale

IPOSTESI 1: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale francese

- Caso sotto soglia:



la società di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva italiana.



Il drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell'iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.  
(oppure art. 58 DL 331/93 ?)

- Caso sopra soglia:



la società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia.



La società di e-commerce posizione iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva francese.



Il drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invia la merce al consumatore finale francese.

# NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della  
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017  
in vigore **dal 1° gennaio 2021**

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- I cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.

# NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRECTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della  
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017

in vigore **dal 1° gennaio 2021**

- Rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22)
- Introduzione di un nuovo regime Iva per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE.
- Quando un operatore facilita, attraverso l'uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

# NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017

Nuovo art. 14-bis



- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, **si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**
- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, **si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**



La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:

- una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato .